



Regione del Veneto

Decreto del Dirigente della Direzione Geologia e Ciclo dell'Acqua

N. 86 del 15 MARZO 2004

Oggetto: Qualità delle acque di balneazione del Veneto. Individuazione delle zone di balneazione e delle zone di non balneazione ed attuazione del Programma di monitoraggio per l'anno 2004, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni ed integrazioni (pubblicato sul BURV 27 aprile 2004, n. 45)
(Il decreto conferma il programma di monitoraggio istituito con d.G.R. 1175 del 5 marzo 1986, recante "Adempimenti previsti dal d.P.R. 8 giugno 1982, n. 470, relativo alla qualità delle acque di balneazione")

Il Dirigente regionale

- Visto il d.P.R. 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni ed integrazioni che, tra l'altro, demanda alle Regioni il compito di provvedere, annualmente, all'individuazione delle zone idonee o da vietare alla balneazione, all'inizio o per l'intera durata del periodo di campionamento, sulla base dei risultati delle analisi ed eventuali ispezioni effettuate nell'anno precedente dai presidi e servizi multizonali di prevenzione delle aziende sanitarie locali o dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ove istituite, nell'ambito di appositi programmi di monitoraggio predisposti dalle stesse Regioni;
- vista la d.G.R. n. 3003 del 4 agosto 1998, con la quale sono stati, tra l'altro, trasferiti all'ARPAV gli adempimenti previsti dal suddetto d.P.R. n. 470/1982, mantenendo comunque in capo alla Regione la competenza relativa all'adozione dei provvedimenti finali, così come specificato nella convenzione stipulata in data 2 ottobre 1998 tra i suddetti enti;
- visto il proprio decreto n. 398 del 24 dicembre 2003 recante "Individuazione delle zone idonee (e non), e delle zone da vietare, alla balneazione nella Regione del Veneto all'inizio, e per l'intera durata, del periodo di campionamento relativo all'anno 2004, ai sensi del d.P.R. 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni ed integrazioni";
- vista la proposta dell'ARPAV – direzione area tecnico-scientifica, prot. n. 3587 del 4 marzo 2004, relativa all'individuazione nella Regione del Veneto delle zone di balneazione e delle zone di non balneazione ed attuazione del programma di monitoraggio per l'anno 2004;
- ritenuto pertanto di far propria detta proposta dell'ARPAV al fine di ottemperare alla citata norma di legge relativamente all'anno 2004;

decreta

articolo 1

di individuare per l'anno 2004 le zone di balneazione e le zone di non balneazione ricadenti nella Regione del Veneto come indicato rispettivamente nelle tabelle nn. 1-2 e nn. 3-4 di cui all'allegato al presente decreto, che ne forma parte integrante e sostanziale. Tale individuazione tiene conto delle zone da vietare per l'intero periodo di campionamento 2004 a cura dei Comuni interessati, ai sensi dell'art. 7-1 del d.P.R. n. 470/1982, e succes-

sive modificazioni ed integrazioni, di cui alle tabelle nn. 6-7 dell'allegato al proprio decreto n. 398 del 24 dicembre 2003;

articolo 2

di dare attuazione nell'anno 2004 al programma di monitoraggio delle acque di balneazione ricadenti nella Regione del Veneto come illustrato nelle tabelle dal n. 5 al n. 9 di cui all'allegato al presente decreto, che ne forma parte integrante e sostanziale, avvalendosi delle competenti strutture dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV);

articolo 3

di inviare tempestivamente copia del presente decreto al Ministero della salute (direzione generale della prevenzione) e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (servizio tutela acque) nonché ai Comuni (Sindaco) interessati e all'ARPAV (direzione area tecnico-scientifica);

articolo 4

di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

ALLEGATO

QUALITÀ DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE DEL VENETO. INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI BALNEAZIONE E DELLE ZONE DI NON BALNEAZIONE ED ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI MONITORAGGIO PER L'ANNO 2004, AI SENSI DEL D.P.R. 8 GIUGNO 1982 N. 470, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

1) Introduzione

Il d.P.R. 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni ed integrazioni, demanda alle Regioni, tra l'altro, il compito di individuare le zone idonee o da vietare alla balneazione all'inizio o per l'intera durata del periodo di campionamento, sulla base dei risultati delle analisi ed eventuali ispezioni effettuate nel periodo di campionamento relativo all'anno precedente dai presidi e servizi multizonali di prevenzione delle aziende sanitarie locali o dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ove istituite, nell'ambito di appositi programmi di monitoraggio predisposti dalle stesse Regioni.

Con decreto del dirigente regionale della direzione geologia e ciclo dell'acqua n. 77 del 27 marzo 2003 è stato adottato il programma di monitoraggio delle acque di balneazione del Veneto per l'anno 2003, la cui attuazione a cura delle competenti strutture dell'ARPAV ha consentito, tra l'altro, di addivenire all'individuazione delle zone idonee o da vietare alla balneazione nella Regione del Veneto all'inizio o per l'intera durata del periodo di campionamento relativo all'anno 2004 (decreto del dirigente regionale della direzione geologia e ciclo dell'acqua n. 398 del 24 dicembre 2003).

Con decreto del dirigente regionale della direzione geologia e ciclo dell'acqua n. 76 del 27 marzo 2003 sono stati adottati, per le acque di balneazione del mare Adriatico e del lago di Garda e relativamente all'anno 2003, i valori limite di deroga consentiti per il parametro "ossigeno disciolto" dal d.l. 10 maggio 2002 n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2002 n. 140 (da 50% a 170% di saturazione di ossigeno, anziché da 70% a 120% come stabilito dal d.P.R. n. 470/1982) che ha prorogato al 31 dicembre 2003 il termine per l'applicazione della disciplina prevista dal d.l. 13 aprile 1993 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993 n. 185.

2) Zone di balneazione e zone di non balneazione

Sulla base della classificazione regionale delle acque di balneazione per l'anno 2004 (de-

creto regionale n. 398/2003), tenendo conto della distruzione lungo le coste delle zone vietate permanentemente alla balneazione per motivi per lo più cautelari (decreto regionale n. 77/2003), sono individuate per l'anno 2004 le zone di balneazione di cui alle tabelle nn. 1-2 e le zone di non balneazione di cui alle tabelle nn. 3-4.

In particolare nelle tabelle nn. 2-4 sono riportate rispettivamente le zone di balneazione e le zone di non balneazione, individuate a mezzo di coordinate geografiche degli estremi (calcolate secondo il Sistema Italiano–Roma Monte Mario), e relative lunghezze in metri, come stabilito dal Decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dell'Ambiente, datato 29 gennaio 1992.

3) Programma di monitoraggio delle acque di balneazione

Il programma di monitoraggio delle acque di balneazione del Veneto si articolerà, nell'anno 2004, su complessivi n. 165 punti di prelievo così distribuiti per corpo idrico in esame: mare Adriatico (n. 93 punti); specchio nautico di Albarella (n. 1 punto); lago di Garda (n. 65 punti), lago di Santa Croce (n. 3 punti), lago del Mis (n. 1 punto) e lago di Lago (n. 2 punti).

In tabella n. 5 sono indicate, per ambito comunale relativamente ai suddetti corpi idrici, le strutture dell'ARPAV incaricate dell'esecuzione dei controlli previsti dal d.P.R. n. 470/1982 sulle acque di balneazione e di non balneazione del Veneto per l'anno 2004.

Nelle tabelle nn. 6-7 e nelle tabelle nn. 8 e 9 sono riportati i dati anagrafici (ubicazione anche mezzo di coordinate geografiche calcolate secondo il sistema italiano-Roma monte Mario) rispettivamente dei punti di prelievo e delle zone di pertinenza degli stessi punti di prelievo.

La frequenza dei controlli dovrà essere, durante il prossimo periodo di campionamento (dal 1° aprile al 30 settembre 2004), almeno "bimensile" (in totale quindi almeno n. 12 analisi "bimensili" c.d. anche "routinarie" per punto di prelievo) più le eventuali analisi "suppletive" (al massimo n. 5 per punto di prelievo) da effettuarsi in caso di superamento dei valori limite stabiliti anche per uno solo dei parametri di cui all'allegato 1 al d.P.R. n. 470/1982.

Per i punti non idonei al 1° aprile 2004 (decreto regionale n. 398/2003 – allegato tabelle nn. 4-5) la cadenza dei controlli dovrà essere aumentata (ogni 10 giorni anziché ogni 15 giorni) nel periodo di massimo affollamento (Veneto: dal 15 giugno al 15 settembre 2004) come prescritto dal d.l. 31 marzo 2003 n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003 n. 121, e cioè dovranno essere effettuati su detti punti almeno n. 15 analisi "routinarie" per punto o in un numero compreso tra 12 e 15 nel caso di revoca dell'idoneità durante il suddetto periodo da parte della competente direzione regionale (in tal caso dovrà essere infatti ripristinata la cadenza "bimensile" dei controlli fino al termine della stagione balneare 2004).

Anche sui 3 punti di prelievo del mare Adriatico da vietare nell'anno 2004 (punti nn. 63-524 in comune di Chioggia e punto n. 78 in comune di Porto Viro), a cura dei Comuni interessati, ai sensi dell'art. 7-1 del d.P.R. n. 470/1982, e successive modifiche ed integrazioni (decreto regionale n. 398/2003 – allegato tabelle nn. 6-7), dovranno essere eseguiti con cadenza almeno "bimensile" i controlli previsti, mentre non dovranno essere effettuati gli eventuali controlli "suppletivi".

Come richiesto all'ARPAV dai comuni di Tarzo e di Revine Lago con nota di prot. n. 9452 del 29 agosto 2003, nel corso della stagione balneare 2004 dovranno essere eseguiti, secondo le modalità ed i criteri previsti dal d.P.R. n. 470/1982, dei controlli a scopo "conoscitivo" su n. 2 zone costiere del lago di Santa Maria (una in comune di Tarzo e una in comune di Revine Lago).

Nel corso del prossimo periodo di campionamento dovranno essere applicati i criteri di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 470/1982, ai fini del giudizio di idoneità (o non) alla balneazione, a

cura dei Comuni costieri interessati (durante la stagione balneare 2004) e della Regione del Veneto (al termine della stagione balneare 2004).

Per i punti non idonei al 1° aprile 2004 (decreto regionale n. 398/2003 – allegato tabelle nn. 4-5) dovranno essere applicati i criteri di cui all'ultimo comma dell'art. 6 del d.P.R. n. 470/1982 come integrato dalla predetta legge n. 121/2003.

In caso di mancata esecuzione, durante il prossimo periodo di campionamento, di uno o più dei campionamenti "routinari" previsti, per motivi di causa di forza maggiore (ad esempio condizioni meteomarine avverse), questi dovranno essere "recuperati" quanto prima e comunque entro e non oltre la fine della stagione balneare (30 settembre 2004) in modo da ottenere al termine della stessa stagione per ognuno dei punti in esame un numero minimo di almeno n. 12 analisi "routinarie" necessario per il giudizio di idoneità (o non) alla balneazione per l'anno successivo (2005).

In base a quanto comunicato dal Ministero della salute con nota di prot. n. IX/400.4/13.5.2/2689 del 25 novembre 2002, potranno essere valutati anche quei punti di prelievo che hanno presentato al termine della stagione balneare almeno n. 11 analisi "routinarie" con validi motivi giustificativi per l'analisi "routinaria" mancante (l'acclarata impossibilità di effettuare il 12° campione "routinario" a causa di eventi meteo-marini straordinari quali ad esempio mareggiate, fortuali, eccezionali condizioni meteorologiche avverse, ecc., dovrà essere adeguatamente documentata).

Da ultimo, potranno avvalersi nell'anno 2004 di deroghe ai valori limite del parametro "ossigeno disciolto" stabiliti dal d.P.R. n. 470/1982 le sole acque del mare Adriatico e del lago di Garda, subordinatamente all'emanazione di un nuovo provvedimento legislativo in materia (la legge n. 140/2002 è scaduta infatti il 31 dicembre 2003), così come richiesto alle competenti Autorità di Governo dalla Regione del Veneto con la d.G.R. n. 74 del 23 gennaio 2004, e all'adozione di apposito provvedimento regionale.

4) Adempimenti previsti per gli enti interessati

Di seguito si richiamano i principali adempimenti previsti per l'anno 2004 a carico della Regione del Veneto (direzione geologia e ciclo dell'acqua, in seguito indicato anche competente direzione regionale), dei Comuni (Sindaco) e dell'ARPAV (direzione tecnico-scientifica – dipartimenti provinciali ed osservatorio alto Adriatico, in seguito indicati anche rispettivamente DAP ed OAA).

4.1 Regione del Veneto

Direzione Geologia e Ciclo dell'Acqua

4.1.1 adottare, durante la stagione balneare, i valori limite di deroga del parametro "ossigeno disciolto" per le acque del mare Adriatico e del lago di Garda, su proposta dell'ARPAV (OAA); copia del provvedimento regionale dovrà essere trasmessa tempestivamente al Ministero della salute (direzione generale della prevenzione) e al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio (servizio tutela acque), nonché ai Comuni (Sindaco) interessati e all'ARPAV (OAA);

4.1.2 dichiarare, durante la stagione balneare, la nuova idoneità e/o revocare l'idoneità fino al termine della stagione balneare per le zone non idonee al 1° aprile (decreto regionale n. 398/2003 – allegato tabelle nn.4-5), su proposta dell'ARPAV (DAP competente per territorio), nel caso di esito favorevole di 2 analisi "routinarie" consecutive e/o di esito non favorevole di 2 analisi "routinarie" anche non consecutive; copia del provvedimento regionale dovrà essere trasmessa, entro 15 giorni dall'adozione del predetto provvedimento, al Ministero della salute (direzione generale della prevenzione) e al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio (servizio tutela acque), nonché ai Comuni (Sindaco) interessati e all'ARPAV (OAA);

4.1.3 individuare, entro la metà del mese di dicembre, le zone idonee o da vietare alla balneazione nella Regione del Veneto all'inizio o per l'intera durata del periodo di campionamento dell'anno successivo, su proposta dell'ARPAV (OAA); copia del provvedimento regionale dovrà essere trasmessa al Ministero della salute (direzione generale della prevenzione) e al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio (servizio tutela acque), entro e non oltre la fine del mese di dicembre, nonché ai Comuni (Sindaco) interessati e all'ARPAV (direzione area tecnico-scientifica), entro e non oltre la fine del mese di marzo dell'anno successivo;

4.2 Comuni

Sindaco

4.2.1 vietare, per l'intero periodo di campionamento, le zone di non balneazione di cui alle tabelle nn. 3-4; nelle zone interessate dovrà essere apposta idonea segnaletica;

4.2.2 vietare, all'inizio del periodo di campionamento (e fino al ripristino dell'idoneità con il provvedimento regionale di cui al punto 4.1.2), le zone non idonee al 1° aprile (decreto regionale n. 398/2003 – allegato tabelle nn. 4-5); nelle zone interessate dovrà essere apposta idonea segnaletica;

4.2.3 vietare, prima dell'inizio della stagione balneare e/o durante la stessa stagione, su proposta dell'ARPAV (DAP competente per territorio), le zone idonee al 1° aprile (decreto regionale n. 398/2003 – allegato tabelle nn. 2-3), nel caso di esito non favorevole di 2 analisi "suppletive" eseguite (a seguito di una analisi "routinaria" non favorevole) nel mese di aprile e/o da maggio a settembre; nelle zone interessate dovrà essere apposta idonea segnaletica;

4.2.4 vietare, fino al termine della stagione balneare (per effetto della revoca dell'idoneità con il provvedimento regionale di cui al punto 4.1.2), le zone non idonee al 1° aprile (decreto regionale n. 398/2003 – allegato tabelle nn. 4-5); nelle zone interessate dovrà essere apposta idonea segnaletica;

4.2.5 revocare, durante la stagione balneare, i provvedimenti di divieto di balneazione di cui ai punti da 4.2.2 a 4.2.3;

4.2.6 trasmettere tempestivamente copia dei provvedimenti di cui ai punti da 4.2.1 a 4.2.5 al Ministero della salute (direzione generale della prevenzione) e al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio (servizio tutela acque) nonché all'ARPAV (DAP competente per territorio ed OAA) e alla delegazione di spiaggia interessata.

Nota

Nelle ordinanze sindacali di cui al punto 4.2.1 e ai punti da 4.2.2 a 4.2.5 le zone interessate dovranno essere segnalate anche a mezzo di coordinate geografiche (calcolate secondo il sistema italiano – Roma monte Mario) degli estremi, e relative lunghezze in metri, utilizzando i dati riportati rispettivamente nelle tabelle nn. 4 e 9.

4.3 ARPAV

Dipartimenti provinciali (DAP)

4.3.1 eseguire sui punti di prelievo indicati nelle tabelle nn. 6-7, con cadenza almeno quindicinale durante il periodo di campionamento, per le zone idonee e le zone da vietare di cui alle tabelle rispettivamente nn. 2-3 e nn. 6-7 dell'allegato al decreto regionale n. 398/2003, e con frequenza ogni 10 giorni nel solo periodo di massimo affollamento (dal 15 giugno al 15 settembre) per le zone non idonee di cui alle tabelle nn. 4-5 dell'allegato al decreto regionale n. 398/2003), i controlli previsti dal d.P.R. n. 470/1982 secondo i criteri di cui all'art. 6, utilizzando apposita procedura di campionamento;

4.3.2 eseguire tempestivamente, in caso di analisi non favorevoli, i controlli "suppletivi"

previsti dall'art. 6 del d.P.R. n. 470/1982 (l'ultimo dei quali – il 5°- potrà anche non effettuarsi in caso di accertata conformità dei controlli precedenti), con l'avvertenza che il campionamento "routinario" successivo dovrà essere eseguito solamente al termine della prevista sequenza di campionamenti "suppletivi";

4.3.3 comunicare immediatamente ai Comuni (Sindaco) interessati, e per conoscenza all'ARPAV (OAA), gli esiti non conformi delle analisi ("routinarie" e/o "suppletive") nonché le proposte di divieto di balneazione (a seguito di non conformità di 2 analisi "suppletive" anche non consecutive) e/o di revoca dell'ordinanza sindacale di divieto (a seguito di conformità di 2 analisi "routinarie" consecutive), utilizzando apposita modulistica (per le zone idonee al 1° aprile 2004 di cui al decreto regionale n. 398/2003 – allegato tabelle nn. 2-3);

4.3.4 comunicare immediatamente alla competente direzione regionale, e per conoscenza ai Comuni (Sindaco) interessati e all'ARPAV (OAA), le proposte di ripristino dell'idoneità alla balneazione (a seguito di conformità di 2 analisi "routinarie" consecutive) e/o di revoca del provvedimento regionale di idoneità fino al termine della stagione balneare (a seguito di non conformità di 2 analisi "routinarie" anche non consecutive), utilizzando apposita modulistica (per le zone non idonee al 1° aprile 2004 di cui al decreto regionale n. 398/2003 – allegato tabelle nn. 4-5);

4.3.5 trasmettere mensilmente i risultati di tutte le analisi ("routinarie" e "suppletive") al Ministero della salute (sistema informativo sanitario di governo), per via telematica, e ai Comuni (Sindaco) interessati e all'ARPAV (OAA), su supporto cartaceo e, ove possibile, anche per posta elettronica;

Osservatorio alto Adriatico (OAA)

4.3.6 fornire, durante la stagione balneare, tramite sito Internet dell'ARPAV, informazioni aggiornate sulla balneabilità delle acque costiere del mare Adriatico e del lago di Garda;

4.3.7 comunicare, almeno con cadenza mensile durante la stagione balneare, alla competente direzione regionale la situazione relativa alla balneabilità delle acque di balneazione del Veneto;

4.3.8 predisporre, entro il più breve tempo possibile, una proposta di provvedimento regionale di deroga ai valori limite del parametro "ossigeno disciolto" stabiliti dal d.P.R. n. 470/1982, relativamente alle acque di balneazione del mare Adriatico e del lago di Garda, nel caso di emanazione di un nuovo provvedimento legislativo in materia; tale proposta dovrà essere inviata tempestivamente alla competente direzione regionale per l'esecuzione dell'adempimento di cui al punto 4.1.1;

4.3.9 predisporre, all'inizio del mese di dicembre, una proposta di provvedimento regionale di individuazione delle zone idonee o da vietare alla balneazione nella Regione del Veneto all'inizio o per l'intera durata del periodo di campionamento dell'anno successivo; tale proposta dovrà essere inviata tempestivamente alla competente direzione regionale per l'esecuzione dell'adempimento di cui al punto 4.1.3;

4.3.10 redigere, entro la fine del mese di dicembre, un rapporto sui risultati del programma di monitoraggio delle acque di balneazione del Veneto attuato nell'anno, da inviare alla competente direzione regionale ed ai DAP interessati.

tabella n. 1

Zone di balneazione (ubicazione)
(omissis)

tabella n. 2

Zone di balneazione (coordinate geografiche)
(omissis)

tabella n. 3

*Zone di non balneazione (ubicazione)
(omissis)*

tabella n. 4

*Zone di non balneazione (coordinate geografiche)
(omissis)*

tabella n. 5

*Punti di prelievo (numero) e strutture incaricate dei controlli
(omissis)*

tabella n. 6

*Punti di prelievo (ubicazione)
(omissis)*

tabella n. 7

*Punti di prelievo (coordinate geografiche)
(omissis)*

tabella n. 8

*Zone di pertinenza dei punti di prelievo (ubicazione)
(omissis)*

tabella n. 9

*Zone di pertinenza dei punti di prelievo (coordinate geografiche)
(omissis)*